

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 4926 - E		30 LUG. 2013
UOR	CC	KUO
Funzione	Miscelanea	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

N° 37-2013 Reg. Circolari



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



m_dg.DAG.29/07/2013.0101909.U

Prot

Roma, 25 luglio 2013

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e.p.c. Ai Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Sede

Oggetto: recupero spese processuali in caso di "abolitio criminis"

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito al recupero delle spese processuali nel caso in cui un fatto non sia più preveduto dalla legge come reato o per intervenuta abrogazione legislativa o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale a seguito dell'introduzione dell'istituto della remissione del debito operata dall'art. 56 legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, ora sostituito dall'art. 6 del Testo Unico Spese di Giustizia il debito nascente dalla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in sede penale, da obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ha mutato la sua connotazione per divenire "sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa" (Corte Costituzionale sent. 98/1998, Corte Costituzionale, ord. 57/2001).

V. p.

30 LUG. 2013

Il Leg.
 Franca Arru
 Franca Arru

V. in Cagliari addì ...

Il Procuratore Generale
 Ettore Agnoli
 Ettore Agnoli

30 LUG. 2013

Identica natura di *'sanzione economica accessoria alla pena'* è stata riconosciuta alla statuizione di condanna alle spese processuali con pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 12 gennaio 2012 n. 491).

Tra l'altro, nella ordinanza 57/2001 citata, la Corte Costituzionale ha espressamente evidenziato che l'art. 673 cod. proc. pen., *'disciplina la sorte non solo della pena ma di tutti gli effetti penali della condanna'*

Dalla lettera della norma e dalle pronunce della Corte Costituzionale, emerge dunque, nell'ipotesi di *'abolitio criminis'* così come nell'ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il venir meno del diritto al recupero delle spese processuali, quale conseguenza della revoca della sentenza

Pertanto, non si procederà ad attività di recupero delle spese processuali in caso di intervenuta revoca di sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

Nelle ipotesi in cui invece, non sia intervenuto ancora il provvedimento di revoca della condanna per *'abolitio criminis'* da parte del giudice dell'esecuzione l'ufficio non procederà comunque ad attività di recupero, avendo cura di sottoporre al giudice dell'esecuzione il fascicolo, al fine di conseguire l'indispensabile provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla la statuizione sulle spese processuali

Si pregano le SS.LL. per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Mario Mancinetti





**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Tel. 070/6022223/24 - fax: 070/60222214

Prot. n. 4259-U

Cagliari, 31 luglio 2013

Circolare n. 37/2013

Oggetto: recupero spese processuali in caso di "abolitio criminis".

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali di**

**CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali per i Minorenni di**

CAGLIARI

**e p.c. ALLA PROCURA GENERALE
presso la Sezione Distaccata Corte Appello di SASSARI**

Trasmetto, per quanto di competenza la nota ministeriale prot. n. 101909
del 29 luglio 2013 - relativa all'argomento in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Ettore Angioni